

COMUNE DI SANT'ANGELO IN PONTANO

PROVINCIA DI MACERATA

Tel. 0733.661602 – Fax 0733.661603 – E-mail: comune@santangelo.sinp.net

ORIGINALE

Registro Generale n. 129

ORDINANZA SINDACO

N. 129 DEL 23-11-2018

Oggetto: DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO DI BEVANDE CONTENUTE IN BICCHIERI DI VETRO E BOTTIGLIE O CONFEZIONI DI VETRO E LATTINE DA PARTE DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE, AUTORIZZATE ANCHE IN FORMA TEMPORANEA, DELLE ATTIVITA' ARTIGIANALI AUTORIZZATE ALLA VENDITA DI BEVANDE, DELLE ATTIVITA' DI COMMERCIO DI PRODOTTI ALIMENTARI ED IN GENERE DA TUTTE LE FORME DI COMMERCIO CHE CONSENTONO LA VENDITA DI BEVANDE IN VETRO PER IL GIORNO 02 DICEMBRE 2018 IN OCCASIONE DELLO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE "IL VILLAGGIO DI NATALE".

IL SINDACO

PREMESSO che nel capoluogo del Comune di Sant'Angelo in Pontano il giorno 02 dicembre 2018 si svolgerà " VILLAGGIO DI NATALE"

DATO ATTO che la manifestazione si svolgerà nei giorni:

- 02 DICEMBRE 2018 dalle ore 08:00 alle ore 21:00

per le vie del Paese, particolari punti di interesse tratto Via San Nicola, Piazza Angeletti, Piazza Mazzini, Via Collegiata e Via Piave;

PRESO ATTO che l'evento richiamerà un maggior numero di persone e farà registrare un incremento dell'uso di bottiglie e bicchieri di vetro abbandonati sul suolo pubblico venendosi a creare, in caso di rottura, un pericolo per l'incolumità dei pedoni e del patrimonio pubblico e privato;

RITENUTO, per ragioni di ordine pubblico di dover evitare possibili danni a cose e pericoli per la pubblica incolumità di cittadini e turisti;

VISTA la circolare del Capo della Polizia del 7/6/2017 la quale ha evidenziato la necessità di qualificare, nell'ambito delle pubbliche manifestazioni, gli aspetti di safety, quali i dispositivi e le misure strutturali a salvaguardia dell'incolumità delle persone e quelli di security, quali i

servizi di ordine e sicurezza pubblica, ai fini dell'individuazione delle migliori strategie operative;

VISTO l'art. 54 del D.Lgs. 267/2000 il quale attribuisce espressamente al Sindaco il potere di adottare provvedimento contingibili e urgenti;

VISTA la L.R. 27/2009;

VISTA la L. n. 287/1981;

ORDINA

che per motivi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nel giorno:

- 02 dicembre 2018 dalle ore 08:00 alle ore 21:00;

- Sia vietata la vendita per asporto di bevande in bottiglie e bicchieri di vetro e lattine da parte delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, autorizzate anche in forma temporanea, delle attività artigianali autorizzate alla vendita di bevande, delle attività di commercio di prodotti alimentari ed in genere da tutte le forme di commercio che consentono la vendita di bevande in vetro (quali bar, ristoranti, esercizi titolari di licenze di P.S., titolare di autorizzazioni di vendita al minuto di generi alimentari, ecc.) presenti all'interno del Centro Storico del Comune di Sant'Angelo in Pontano;

- Di consumare e/o di abbandonare in luogo pubblico bevande di qualsiasi genere contenute in bottiglie di vetro o comunque in contenitori realizzati con il medesimo materiale e in lattine.

- Di somministrare e/o consentire il consumo delle bevande in contenitori di vetro solo all'interno del locale.

- Di esporre in modo visibile al pubblico il presente divieto.

Resta ferma, per le attività autorizzate, la facoltà di vendere per asporto le bevande in contenitori di plastica.

DISPONE

Che copia della presente ordinanza venga:

- Pubblicata all'albo pretorio on-line del Comune;
- Trasmessa alla Prefettura di Macerata;
- Trasmessa al Comando Stazione dei Carabinieri di Loro Piceno;
- Trasmessa alla Polizia locale;
- Notificata alle attività di somministrazione di alimenti e bevande, autorizzate anche in forma temporanea, e alle attività di commercio di prodotti alimentari presenti nel capoluogo.

Salvo che il fatto costituisca reato e fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste da norme speciali, le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza, ai sensi dell'art. 7 bis, del D.Lgs. 267/2000 sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00.

I trasgressori di quanto disposto con la presente ordinanza hanno la facoltà di estinguere l'illecito mediante il pagamento in misura ridotta della sanzione ai sensi dell'art. 16, comma 2, della L. 689/1981 e ss.mm.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/1990 e s.m.i. si informa che controil presente atto può essere presentato:

- ricorso al TAR entro 60 gg. ovvero

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg.

tutti decorrenti dalla data di notificazione o dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

IL SINDACO
Rag. Agostino Cavasassi

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 26-11-2018 al 11-12-2018
Lì 26-11-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
CARDINALI MARISA